

**ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.**

La prescrizione: IL MODELLO DM/10M COME ATTO INTERRUPTIVO DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE

( Sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro n. 14826 del 18 ottobre 2002)

La sentenza afferma che "l'atto interruttivo è tale solo se interviene nel corso della prescrizione, cioè quando il termine prescrizionale è già iniziato, e non prima non potendo essere interrotto ciò che ancora non esiste".

Pertanto il modello DM10/M pur essendo un atto di riconoscimento del debito, non interrompe la prescrizione, poiché il credito in esso attestato è esigibile solo dal giorno successivo alla sua scadenza.

Infatti poiché l' art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e poiché, il diritto dell'Inps può essere fatto valere solo dopo il giorno 16 del mese successivo a quello a cui si riferisce la denuncia, il modello DM10/M presentato prima della scadenza del suddetto termine di pagamento, interviene in un momento che precede l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione; di conseguenza non è un atto interruttivo.

**Al contrario va considerata atto interruttivo della prescrizione la denuncia DM10/M presentata dopo il 16° giorno del mese di riferimento .**

#### NORME

##### LA PRESCRIZIONE - VALIDITA' DEL MODELLO DM10/M COME ATTO INTERRUPTIVO

CC art. 2935

CC art. 2935.

Decorrenza della prescrizione.

Sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro n. 14826 del 18 ottobre 2002 Cass. civ., 18/10/2002, n. 14826, Sez. lav.